

## COMMISSIONI RIUNITE

## AFFARI COSTITUZIONALI E INTERNI (I)

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)

2.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE  
VINCENZO MANCINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		Cavicchioli Andrea .....	19
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ( <i>Approvato dalle Commissioni riunite I e XI della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (2346-B) .....	3	Riggio Vito .....	19
Mancini Vincenzo, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 20	Sapienza Orazio, <i>Relatore per la XI Commissione</i> .....	3
Cardetti Giorgio, <i>Relatore per la I Commissione</i> .....	4	Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	4
		Strumendo Lucio .....	19
		<b>Votazione nominale:</b>	
		Mancini Vincenzo, <i>Presidente</i> .....	20

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

**ORAZIO SAPIENZA**, *Segretario della XI Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvato dalle Commissioni riunite I e XI della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (2346-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dalle Commissioni riunite I e XI della Camera nella seduta del 14 settembre 1988 e modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre 1988.

Comunico che la V Commissione bilancio e la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici hanno espresso parere favorevole sulle modifiche apportate dal Senato.

Ritengo che le Commissioni riunite possano approvare celermente il provvedimento in esame (anche in relazione ai concomitanti impegni dell'Assemblea), corrispondendo alle attese delle categorie interessate ed evitando la tentazione di introdurre ulteriori modifiche che costringerebbero a rinviare il disegno di legge al Senato, anche se non si può non rilevare che alcune norme introdotte da quel ramo del Parlamento avrebbero potuto trovare una diversa collocazione.

L'onorevole Sapienza ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

**ORAZIO SAPIENZA**, *Relatore per la XI Commissione*. Come ha ricordato il presidente, il provvedimento in esame è stato approvato dal Senato nella seduta del 27 ottobre 1988 con l'introduzione di alcune modifiche che, pur non stravolgendo il testo, avrebbero potuto trovare una diversa collocazione o, quanto meno, essere più adeguatamente discusse.

Tuttavia, l'esigenza di fornire una sollecita risposta alle attese del Corpo dei vigili del fuoco, dei sindacati e del paese, induce il relatore a chiedere alle Commissioni riunite la rapida approvazione del disegno di legge.

Passando ad illustrare le modifiche apportate dal Senato, ricordo che con l'articolo 7 è stato introdotto il principio in base al quale il ministro dell'interno riferisce al Parlamento, e non alle Commissioni parlamentari, sullo sviluppo attuativo del piano di cui all'articolo 1. Prendiamo atto di questa correzione, pur sottolineandone la stranezza.

Nell'articolo 8 è stato anticipato al 1988 lo stanziamento di 30 miliardi di lire previsto, nella originaria formulazione, per il 1990.

L'articolo 9, così come modificato dal Senato, prevede che gli aumenti di organico siano operati a decorrere dal 1° gennaio 1989, in considerazione del fatto che il disegno di legge sarà approvato alla fine del 1988.

Il Senato ha modificato l'articolo 11 introducendovi la riserva di posti per coloro che hanno prestato il servizio di leva come vigili del fuoco. Nello stesso arti-

colo 11, al comma 12, si è previsto che possano partecipare al primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo, non soltanto coloro che siano in possesso del diploma di laurea in architettura, ma anche i laureati in scienze geologiche.

Il Senato ha, quindi, introdotto alcune modifiche di coordinamento nell'articolo 12, nell'articolo 16, comma 11, e nell'articolo 17, comma 5.

Un problema di coordinamento si pone in relazione al comma 8 dell'articolo 25 mentre, per quanto riguarda l'articolo 27, è stato spostato al 1989 l'inizio del quinquennio entro cui dovrà essere attuato il programma di costruzione delle nuove sedi di servizio. Lo stesso articolo 27 è stato modificato anche al comma 4, in cui si opera una riduzione di circa 35 miliardi dello stanziamento originariamente previsto. Il Governo, tuttavia, si è impegnato a reintegrare, entro il prossimo biennio, la suddetta riduzione.

Per quanto riguarda l'articolo 29, è stata introdotta una modifica tendente ad impedire che gli interventi previsti vengano realizzati in aree non destinate a servizi.

L'articolo 35, inoltre, è stato parzialmente modificato per far fronte ad un problema di coordinamento tecnico mentre, per quanto riguarda l'articolo 36, si è proceduto ad una diversa articolazione delle misure previste, alla luce delle modifiche introdotte e dello slittamento in avanti del piano di potenziamento delle forze di polizia.

In conclusione, raccomando alla Commissione una sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore per la I Commissione*. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Sapienza.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento in discussione torna dal Senato in quanto rimodulato nella sua scansione temporale in rap-

porto alla legge finanziaria per il 1989 e con alcune limitate modifiche. Infatti, mentre sono state recepite le previsioni di aumento di organico, è stato rinviato ad un momento successivo il finanziamento del programma di costruzione di nuove sedi di servizio per i corpi interessati al provvedimento.

L'approvazione del disegno di legge in discussione costituisce un atto molto importante poiché, da un lato, contribuisce al miglioramento tecnologico dell'azione delle forze di polizia nelle tre regioni (Sicilia, Campania e Calabria) più colpite dal fenomeno della criminalità organizzata e, dall'altro, incrementa di 4 mila unità l'organico dei vigili del fuoco nel quadriennio 1989-1992 ed in tal modo rappresenta un importante momento di rafforzamento del sistema di protezione civile nel nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

#### ART. 1.

*(Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992).*

1. Il ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonché per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo

degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed è determinato con decreto del ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1990. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del ministro del tesoro, su proposta del ministro dell'interno, sentito il ministro delle finanze, dall'apposito capitolo di cui al comma 3, al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. Con decreto del ministro del tesoro, su proposta del ministro dell'interno, possono essere altresì trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 1.

*(Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992).*

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonché per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed è determinato con decreto del ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per il 1989. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del ministro del te-

soro, su proposta del ministro dell'interno, sentito il ministro delle finanze, dall'apposito capitolo di cui al comma 3, al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. Con decreto del ministro del tesoro, su proposta del ministro dell'interno, possono essere altresì trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della I Commissione del Senato.  
(È approvato).

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

*(Relazione al Parlamento del Ministro dell'interno).*

1. Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di cui all'articolo 1.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

*(Relazione al Parlamento del Ministro dell'interno).*

1. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di cui all'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della I Commissione del Senato.  
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'onere di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della I Commissione del Senato.  
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

*(Aumento dell'organico).*

1. In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° luglio 1988, sono aumentati complessivamente di 4.000 unità indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 1992.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 300 unità per il 1988, 1.000 unità per il 1989, 700 unità per il 1990, 1.000 unità per il 1991 e 1.000 unità per il 1992, il contingente dell'aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

3. Per le inderogabili esigenze connesse con i servizi antincendi negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, cui si provvede nell'immediato per le sedi di Bari, Cagliari e Olbia con il personale assunto ai sensi del comma 1, sono altresì portate in aumento, a decorrere dal 1992, 460 unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

*(Aumento dell'organico).*

1. In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 1989, sono aumentati complessivamente di 4.000 unità indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1989, 1990, 1991, 1992.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 700 unità per il 1989, 1.050 unità per il 1990, 1.100 unità per il 1991 e 1.150 unità per il 1992, il contingente dell'aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

3. Per le inderogabili esigenze connesse con i servizi antincendi negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, cui si provvede nell'immediato per le sedi di Bari, Cagliari e Olbia con il personale assunto ai sensi del comma 1, sono altresì portate in aumento, a decorrere dal 1992, 460 unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della I Commissione del Senato.  
(È approvato).

L'articolo 10 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

*(Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco).*

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

2. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« 5) incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno ».

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di *test* psicodiagnostici.

6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purché non risultino già espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« 6) diploma di istruzione secondaria di primo grado ».

9. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole « all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913 ».

10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

11. Il numero 1) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« 1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una università italiana ».

12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti è riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

13. Il Ministero dell'interno può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 11.

*(Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco).*

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, com-



preensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

2. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« 5) incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno ».

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di *test* psicodiagnostici.

6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purché non risultino già espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« 6) diploma di istruzione secondaria di primo grado ».

9. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole « all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913 ».

10. Nel concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del ruolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

11. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« 1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una università italiana ».

12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti è riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

13. Il Ministero dell'interno può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della I Commissione del Senato.  
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

*(Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità fisica).*

1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.

2. L'idoneità psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.

3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psicofisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego.

4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

*(Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità fisica).*

1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psico-

fisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.

2. L'idoneità psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.

3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psicofisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego.

4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della I Commissione del Senato.  
(È approvato).

Gli articoli 13, 14 e 15 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

*(Copertura delle vacanze nei ruoli di supporto amministrativo).*

1. In sede di prima applicazione, fatti salvi i concorsi già banditi e le assunzioni in corso o da effettuare per la copertura delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tutti i posti comunque vacanti alla data di entrata in vigore

della presente legge nella carriera esecutiva e nella carriera dei ragionieri del ruolo di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non sia possibile coprire utilizzando le graduatorie di concorsi già banditi, fatta salva la percentuale da riservare ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono coperti mediante l'assunzione di idonei a concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per l'accesso a profili e qualifiche equiparabili a quelle previste per il ruolo di supporto dei vigili del fuoco, purché le relative graduatorie di idoneità siano state approvate successivamente al 1° gennaio 1985.

2. Nel computo dei posti da conferire ai sensi del comma 1 sono compresi anche quelli ancora disponibili dopo l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati coperti con la procedura prevista dall'articolo 14 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Il requisito della idoneità in concorsi pubblici ed il relativo punteggio conseguito dovrà essere dimostrato mediante apposita certificazione da rilasciarsi a cura dell'amministrazione che ha bandito i concorsi.

4. L'equiparazione di cui al comma 1 è stabilita da una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, che esamina le domande da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando, emanato con decreto del Ministro dell'interno.

5. La commissione è presieduta da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, e composta da due funzionari della stessa carriera, con qualifica non inferiore a primo dirigente, due primi dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un

funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere dell'amministrazione civile dell'interno, incaricato di svolgere le funzioni di segretario.

6. La commissione formula separate graduatorie per ciascuna qualifica di assunzione, nelle quali gli idonei che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la nomina vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito nelle corrispondenti graduatorie di idoneità, riportato in ventesimi.

7. Alla copertura dei posti da conferire ai sensi del comma 1 si provvede in deroga alle disposizioni dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

8. I posti che si rendono vacanti entro i due anni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 6 sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

9. I posti riservati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui al comma 1, sono coperti con appositi concorsi per esami riservati agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i posti non coperti sono destinati alle graduatorie di idonei di cui al comma 6.

10. I posti sono conferiti nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina ed economica dalla data dell'effettiva assunzione del servizio.

11. Il numero dei posti recati in aumento con l'articolo 9, nella qualifica intermedia della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile, saranno attribuiti agli idonei al concorso per titoli di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. I predetti saranno assegnati alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle effettive esigenze di servizio e comunque per il superamento delle carenze organiche relative alla qualifica rivestita.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

(Copertura delle vacanze nei ruoli di supporto amministrativo).

1. In sede di prima applicazione, fatti salvi i concorsi già banditi e le assunzioni in corso o da effettuare per la copertura delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tutti i posti comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nella carriera esecutiva e nella carriera dei ragionieri del ruolo di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non sia possibile coprire utilizzando le graduatorie di concorsi già banditi, fatta salva la percentuale da riservare ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono coperti mediante l'assunzione di idonei a concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per l'accesso a profili e qualifiche equiparabili a quelle previste per il ruolo di supporto dei vigili del fuoco, purché le relative graduatorie di idoneità siano state approvate successivamente al 1° gennaio 1985.

2. Nel computo dei posti da conferire ai sensi del comma 1 sono compresi anche quelli ancora disponibili dopo l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati coperti con la procedura prevista dall'articolo 14 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Il requisito della idoneità in concorsi pubblici ed il relativo punteggio conseguito dovrà essere dimostrato mediante apposita certificazione da rilasciarsi a cura dell'amministrazione che ha bandito i concorsi.

4. L'equiparazione di cui al comma 1 è stabilita da una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell'in-

terno, che esamina le domande da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando, emanato con decreto del Ministro dell'interno.

5. La commissione è presieduta da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, e composta da due funzionari della stessa carriera, con qualifica non inferiore a primo dirigente, due primi dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere dell'amministrazione civile dell'interno, incaricato di svolgere le funzioni di segretario.

6. La commissione formula separate graduatorie per ciascuna qualifica di assunzione, nelle quali gli idonei che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la nomina vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito nelle corrispondenti graduatorie di idoneità, riportato in ventesimi.

7. Alla copertura dei posti da conferire ai sensi del comma 1 si provvede in deroga alle disposizioni dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

8. I posti che si rendono vacanti entro i due anni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 6 sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

9. I posti riservati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui al comma 1, sono coperti con appositi concorsi per esami riservati agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i posti non coperti sono destinati alle graduatorie di idonei di cui al comma 6.

10. I posti sono conferiti nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina ed economica dalla data dell'effettiva assunzione del servizio.

11. Il numero dei posti recati in aumento con l'articolo 9, nella qualifica intermedia della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile, saranno attribuiti agli idonei al concorso per titoli di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituito dall'articolo 11 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. I predetti saranno assegnati alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle effettive esigenze di servizio e comunque per il superamento delle carenze organiche relative alla qualifica rivestita.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della I Commissione del Senato.  
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(Copertura dei posti recati in aumento).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, alla copertura dei posti recati in aumento nei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quelli comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili entro la data prevista per il completamento dell'organico di cui all'articolo 9, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 14, mediante pubblici concorsi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed agli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, l'amministrazione, per esigenze di servizio, può conferire i posti recati in aumento o comunque disponibili nei ruoli

di supporto mediante la procedura contemplata nell'articolo 16.

3. Il relativo bando stabilisce la data entro la quale devono essere state approvate le graduatorie degli idonei che possono partecipare al concorso.

4. La graduatoria, formulata dalla commissione composta ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, ha validità triennale.

5. I concorsi riservati, previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono portati a termine se banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel primo concorso pubblico per la copertura dei posti recati in aumento nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti è riservato al personale della carriera dei vigili, capi squadra e capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia una anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

(Copertura dei posti recati in aumento).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, alla copertura dei posti recati in aumento nei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quelli comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili entro la data prevista per il completamento dell'organico di cui all'articolo 9, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 14, mediante pubblici concorsi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicem-

bre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed agli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, l'amministrazione, per esigenze di servizio, può conferire i posti recati in aumento o comunque disponibili nei ruoli di supporto mediante la procedura contemplata nell'articolo 16.

3. Il relativo bando stabilisce la data entro la quale devono essere state approvate le graduatorie degli idonei che possono partecipare al concorso.

4. La graduatoria, formulata dalla commissione composta ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, ha validità triennale.

5. I concorsi riservati, previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono portati a termine se banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel primo concorso pubblico per la copertura dei posti recati in aumento nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti è riservato al personale della carriera dei vigili, capi squadra e capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia una anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della I Commissione del Senato.  
(È approvato).

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

#### ART. 25.

*(Conferimento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore).*

1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.

2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresì, della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.

4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferita secondo l'ordine

della graduatoria formata al termine del corso di formazione.

8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianità alla qualifica di dirigente superiore.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 25.

*(Conferimento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore).*

1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.

2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresì, della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'or-

gano competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.

4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione.

8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, si applicano le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianità alla qualifica di dirigente superiore.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della I Commissione del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 26 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

ART. 27.

*(Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio).*

1. Per il quinquennio 1988-1992 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso.

3. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 46.300 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 25.800 milioni per l'anno 1988, di lire 20.050 milioni per l'anno 1989, e di lire 450 milioni per l'anno 1990.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

*(Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio).*

1. Per il quinquennio 1989-1993 è autorizzata la spesa complessiva di lire

500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso.

3. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1989-1991 la spesa complessiva di lire 11.600 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1989, di lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 200 milioni per l'anno 1991.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della I Commissione del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 28 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

*(Aquisizione delle aree).*

1. Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;



b) in aree comprese in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a termini di legge;

c) in altre aree di proprietà dei privati, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruità fornito dagli uffici tecnici erariali;

d) acquistando immobili già realizzati, previo parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

2. E fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

5. Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 29.

*(Aquisizione delle aree).*

1. Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;

b) in aree destinate a servizi comprese in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a termini di legge;

c) in altre aree di proprietà dei privati, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruità fornito dagli uffici tecnici erariali;

d) acquistando immobili già realizzati, previo parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

2. È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

5. Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della I Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 35 nel seguente testo:

#### ART. 35.

*(Disciplina per il personale volontario).*

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i

propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura inflitta per lievi trasgressioni;

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

c) radiazione inflitta:

per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 35.

*(Disciplina per il personale volontario).*

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i

propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura inflitta per lievi trasgressioni;

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1987, n. 3;

c) radiazione inflitta:

1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo della I Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 36 nel seguente testo:

ART. 36.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 9 al 26 del capo II, valutato in lire 4.200 milioni per l'anno 1988, in lire 36.400 milioni per l'anno 1989 e in lire 56.000 milioni per l'anno 1990, ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.215 milioni per l'anno 1988, a lire 4.050 milioni per l'anno 1989 e a lire 2.835 milioni per l'anno 1990 ed a quello derivante dalla realizzazione del programma di cui all'articolo 27 dello stesso capo II, pari a lire 25.800 milioni per l'anno 1988, lire 20.050 milioni per l'anno 1989, e lire 450 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 36.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 9 al 26 del capo II, valutato in lire 19.600 milioni per l'anno 1989, in lire 49.000 milioni per l'anno 1990 e in lire 79.800 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.800 milioni per l'anno 1989, a lire 5.200 milioni per l'anno 1990 e a lire

6.500 milioni per l'anno 1991 ed a quello derivante dalla realizzazione del programma di cui all'articolo 27 dello stesso capo II, pari a lire 400 milioni per l'anno 1989, lire 11.000 milioni per l'anno 1990, e lire 200 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo della I Commissione del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 37 e la tabella A non sono stati modificati.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUCIO STRUMENDO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge modificato dal Senato, pur confermando alcune riserve, già espresse durante l'esame in prima lettura, in relazione all'approvazione di alcuni emendamenti.

ANDREA CAVICCHIOLI. Intervengo soltanto per confermare il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge in discussione.

VITO RIGGIO. Nel confermare il voto favorevole del gruppo democristiano al disegno di legge in discussione, esprimo l'auspicio che il Ministero dell'interno riesca a collegare l'iniziativa rivolta al potenziamento delle infrastrutture con le altre relative al miglioramento della qualità del servizio offerto dai corpi di polizia. Tutto ciò anche in relazione alle denunce recentemente pervenuteci da parte dell'Alto commissario per la lotta alla mafia in merito alla necessità di incenti-

vare l'azione dei corpi di polizia di fronte ad una recrudescenza del fenomeno mafioso.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » *(Approvato dalle Commissioni riunite I e XI della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (2346-B):*

Presenti e votanti .....	55
Maggioranza .....	28
Hanno votato sì .....	55
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Alberini, Alinovi, Angelini Piero Mario, Angius, Anselmi, Antonucci, Battaglia Pietro, Bertoli, Bianchi, Binetti, Boruso, Calvanese, Camber, Cappiello, Cardetti, Caveri, Cavicchioli, Cavigliasso, Ciaffi, Cimmino, Facchiano, Forleo, Foti, Gei, Gelpi, Ghezzi, Labriola, Loiero, Lucenti, Mancini Giacomo, Mancini Vincenzo, Mastrantuono, Mastrogiacomo, Mazzuconi, Migliasso, Nucci Mauro, Pacetti, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rais, Rebecchi, Riggio, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza, Soddu, Spini, Strumendo, Tealdi, Vazzoler, Vecchiarelli, Zampieri, Zolla.

**La seduta termina alle 9,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO